



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 17 – maggio 2023

A.S. 676 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione in Senato	27 aprile 2023
Data di assegnazione	11 maggio 2023
Commissione di merito	3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze)
Oneri finanziari	67.835 annui

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il **contrasto alla criminalità** nel settore giudiziario penale.

I rapporti tra i due Paesi sono attualmente regolati dalla **Convenzione europea di assistenza giudiziaria** in materia penale del 20 aprile 1959.

L'adozione di norme volte a **integrare le disposizioni della Convenzione** risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la **video-conferenza**, e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di **comunica-zione diretta tra le autorità giudiziarie** competenti. Come espressamente previsto nel Preambolo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea.

Articolato

L'accordo si compone di **6 articoli**.

All'**articolo 1** vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati (atti che assumono sempre maggior rilievo nella lotta alla criminalità. L'elenco dell'articolo 1 non è tuttavia esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale che ricomprende "qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta.

L'**articolo 2** prevede la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifiche esigenze processuali della Parte richiedente.

L'**articolo 3**, per rendere più celeri le procedure di cooperazione, prevede che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.

L'**articolo 4** disciplina la comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. La videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).

L'**articolo 5** dispone che le Parti si presteranno la più ampia assistenza anche in materia di accertamenti bancari e finanziari, senza poter rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.

L'**articolo 6** disciplina entrata in vigore, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo. Si prevede che esso entri in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede gli oneri finanziari, che sono stimati in euro 67.835 l'anno (per trasferimenti detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc.).

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari